

Commerciale

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017

giovedì 22 giugno 2017

di **Galmarini Sabrina** Avvocato in Milano, Partner Studio La Scala, Responsabile dipartimento Regulatory e Compliance

Lunedì 19 giugno 2017 - giusto in tempo per rispettare il termine di recepimento del 26 giugno 2017 - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio"). Il presente scritto - senza pretesa di esaustività - ha lo scopo di sintetizzare le principali novità in materia di contrasto al riciclaggio rispetto allo schema di D.Lgs. approvato lo scorso 23 febbraio 2017 dal Governo. Per maggiori dettagli circa le significative modifiche alla (pre)vigente disciplina al fine di allineare la normativa nazionale alla IV Direttiva Antiriciclaggio e alle raccomandazioni del GAFI si rinvia alle "Prime riflessioni sul decreto di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio".

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (Suppl. ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017)

Entrata in vigore e disposizioni finali

Il D.Lgs. 90/2017 entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 luglio 2017.

Tuttavia vi sarà un periodo entro il quale dovranno essere emanati i vari provvedimenti attuativi.

Al tale riguardo, il D.Lgs. 90/2017 prevede quanto segue:

1) **fino al 31 marzo 2018** continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o sostituite;

2) **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 le autorità di vigilanza di settore adottano le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ("**D.lgs. 231/2007**") volte alla individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati vigilati adottano specifici presidi, controlli e procedure per (a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure;

3) **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, deve emanare il decreto previsto dall'articolo 21, comma 5, del D.lgs. 231/2007 con il quale devono essere stabiliti: (a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione; (b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a); (c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento; (d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui

al comma 2, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego; (e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;

4) **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto 90/2017, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.lgs. 231/2007, i concessionari devono adottare gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo Titolo;

5) **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto 90/2017 il Ministro dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del D.lgs. 231/2007, e cioè del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica;

6) entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 5, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB (e cioè l'OAM) avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica di cui all'articolo 45 del D.lgs. 231/2007;

7) sono **immediatamente** abrogati gli allegati tecnici a norme contenute nel previgente D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017;

8) gli agenti in attività finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita;

9) le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v), del D.lgs. 231/2007 entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

10) i rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del D.Lgs. 90/2017, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal D.Lgs. 90/2017.

Persone politicamente esposte (PEPs)

È stato ampliato il perimetro delle PEPs (art. 1, co. 2, lett. dd), che ricomprende anche:

a) gli assessori regionali;

b) i Sindaci di città metropolitane;

c) i Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti;

d) i parlamentari europei;

e) gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti;

f) i direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

Adeguata verifica della clientela nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuata tramite soggetti terzi

È stata modificata la previsione di cui all'art. 17, comma 6, relativa all'obbligo di adeguata verifica della clientela nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione

di moneta elettronica effettuata tramite soggetti terzi.

In particolare:

a) tra i destinatari degli obblighi sono state inserite anche Poste Italiane S.p.A.,

b) è stato precisato che l'obbligo di adeguata verifica è limitato alle operazioni "occasionalì" di importo inferiore a 15.000 euro effettuate tramite soggetti terzi,

c) è stato dettagliato che per soggetti terzi si intendono anche gli agenti in attività finanziaria (oltre ai soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn),

d) è stata aggiunta la previsione per la quale nei casi in cui la prestazione di servizi in oggetto sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Con riferimento al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, all'art. 18, comma 1, lettere c) e d), è stato precisato:

a) che l'acquisizione di ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente - nell'ambito dell'attività di acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale - debba avvenire sulla base di informazioni "*acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività*"

b) che la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente - nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto con il cliente - debba avvenire sulla base di informazioni "*acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività*".

Adeguata verifica da parte di terzi

All'art. 26, comma 2, lett. b) è stato aggiunto che si considerano terzi, ai fini della Sezione III dedicata all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, anche "*gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6*".

Con riferimento, invece, alle modalità di adeguata verifica da parte di terzi, è stato specificato che il terzo deve provvedervi "*direttamente*" (art. 27, comma 1).

Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

I soggetti eroganti micro-credito ex art. 111 TUB, i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112 TUB sono stati esonerati dall'obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (art. 33, co. 1).

Segnalazione delle operazioni sospette

All'art. 35, comma 2, è stata eliminata la previsione secondo cui la segnalazione si considera tardiva (i) ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e (ii) comunque ove effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

Tale modifica è il frutto dell'audizione del Direttore della UIF avanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati per discutere ed esaminare lo schema di D.Lgs. approvato lo scorso 23 febbraio 2017 dal Governo.

In particolare, il dott. Claudio Clemente ha affermato che:

a) la previsione per la quale la segnalazione si considera tardiva ove effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta risulta critica e rischia di produrre impatti fortemente negativi sulla collaborazione attiva, posto che la conseguenza della qualificazione della segnalazione come "tardiva" sarebbe l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto obbligato;

b) l'impostazione descritta non può essere condivisa e risulta contraria ai principi e alle prassi internazionali. Non è corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione perché effettuata dopo che sia decorso un predefinito periodo di tempo dal

compimento dell'operazione stessa;

c) la materia della rilevazione del sospetto richiede, infatti, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso esulano dalla singola operazione per tener conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, e, da parte delle autorità di controllo, apprezzamenti di tipo tecnico sulla conformità agli obblighi del comportamento tenuto dai destinatari;

d) se la nuova regola venisse confermata i suoi effetti sarebbero dirompenti. In alcuni casi gli operatori potrebbero essere indotti ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate; in altri potrebbero decidere di non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge per non incorrere in una sicura sanzione. In entrambi i casi si produrrebbe un grave depauperamento della qualità del sistema segnaletico;

e) le nuove previsioni, in combinazione con quelle sanzionatorie, determinerebbero l'avvio automatico di decine di migliaia di procedure sanzionatorie, difficilmente gestibili dalle autorità, prive di effettività e deterrenza, foriere anzi dei gravi effetti distorsivi richiamati.

Sistema sanzionatorio

Prima di illustrare nel dettaglio le novità apportate al sistema sanzionatorio rispetto a quelle di cui allo schema di D.Lgs. approvato lo scorso 23 febbraio 2017 dal Governo, segnaliamo che molte di tali importanti novità sono state introdotte a seguito dell'audizione del Direttore della UIF avanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati per discutere ed esaminare proprio lo schema di D.Lgs..

In particolare, il dott. Claudio Clemente, soffermandosi su alcune "debolezze" della proposta normativa che, se non corrette, potrebbero pregiudicare gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia del sistema perseguiti dalla IV Direttiva Antiriciclaggio ha richiamato l'attenzione sul fatto che:

a) l'apparato di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo si fonda sulla collaborazione attiva degli operatori con le autorità. Perché la collaborazione funzioni, è necessario creare un sistema di norme e relazioni che tutte le parti interessate riconoscano come improntato a equilibrio ed equità, anche in virtù di una corretta calibrazione della risposta punitiva;

b) il sistema, oltre che di difficile interpretazione, reca diverse previsioni di dubbia compatibilità con le indicazioni della legge delega. I criteri di delega, in linea con le indicazioni della direttiva, sembrano infatti segnare un cambio di impostazione passando, con riguardo ai soggetti obbligati persone giuridiche, dalla sanzionabilità dei loro dipendenti, prevista dal vigente d.lgs. 231/2007, a quella delle persone giuridiche in proprio, cui si aggiunge, al ricorrere di specifici profili di responsabilità, quella dei suoi esponenti, con esclusione quindi del personale (art. 15, co. 2, lett. h), n. 3), della legge 170/2016). Il mantenimento della possibilità di comminare la sanzione anche ai dipendenti degli intermediari determinerebbe, tra l'altro, problemi di equità e proporzionalità, data l'entità elevata delle sanzioni, e di contrasto col principio di ne bis in idem, quantomeno perché per lo stesso fatto la persona giuridica potrebbe rispondere sia in proprio sia come responsabile solidale dell'inosservanza del dipendente;

c) alcuni interventi mirano a escludere la azionabilità del personale degli intermediari bancari e finanziari per le omesse segnalazioni di operazioni sospette. D'altra parte, la azionabilità dei dipendenti ha prodotto, nell'esperienza applicativa del d.lgs. 231/2007, problemi di proporzionalità ed equità, particolarmente evidenti nei confronti delle persone fisiche, portando a quantificare sanzioni di ammontare molto elevato (perché parametricate al valore dell'operazione sospetta non segnalata) e comunque del tutto sproporzionate rispetto alla remunerazione e alle capacità economico-patrimoniali del dipendente. Poteva in ipotesi verificarsi anche la situazione paradossale in cui il soggetto non segnalato non incorreva, o incorreva solo dopo molto tempo, nelle responsabilità penali per la propria condotta di riciclaggio, mentre il dipendente dell'intermediario rischiava di essere sanzionato severamente per il fatto di non essere stato in grado di rilevare l'operazione sospetta;

Sanzioni penali

È stata prevista la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 anche nei confronti di chi, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, "utilizza" dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1).

Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

È stata fissata in euro 2.000 (anziché da euro 3.000 a euro 50.000) l'entità della sanzione per i soggetti obbligati che violino gli obblighi di adeguata verifica e di astensione (art. 56, comma 1).

Al secondo comma del medesimo articolo è stato previsto che nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da euro 2.500 a euro 50.000 (anziché nella misura del triplo).

Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di conservazione

È stata fissata in euro 2.000 (anziché da euro 3.000 a euro 50.000) l'entità della sanzione per i soggetti obbligati che violino gli obblighi di conservazione (art. 57, comma 1).

Al secondo comma del medesimo articolo è stato previsto che nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da euro 2.500 a euro 50.000 (anziché nella misura del triplo).

Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

L'articolo 58 ha subito profonde modifiche.

a) è stata modificata a euro 3.000 l'entità della sanzione (anziché dal 1 al 40 per cento dell'operazione non segnalata);

b) nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da euro 30.000 a euro 300.000, ulteriormente aumentata nei casi in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico;

c) nel caso in cui il vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non inferiore a euro 450.000, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio; nel caso in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile, la sanzione è elevata fino a euro 1 milione;

d) è stata eliminata la sanzione per i casi di tardiva segnalazione;

e) è stato limitato il perimetro soggettivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 58, commi 1 e 2, con riguardo al personale degli intermediari bancari e finanziari e delle società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo ex art. 106 TUB, che sia *"tenuto alla comunicazione o alla segnalazione"*, e segnatamente:

- il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, cui spetta l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato;

- il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, cui spetta l'obbligo di esaminare le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate, trasmetterle alla UIF, prive del nominativo del segnalante;

f) è stato abbassato a euro 50.000 (anziché euro 200.000) il massimo edittale della sanzione per i soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF;

g) è stato previsto che ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'articolo 58 (anziché la sanzione prevista per la violazione più grave).

Modalità di determinazione della gravità della violazione

Sono state declinate le modalità per determinare la gravità della violazione, e quindi della

rilevanza della sanzione.

La gravità della violazione di cui agli artt. 56, 57 e 58 è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggetti-vo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

All'art. 59 è stata eliminata la sanzione per i casi di tardiva comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 46)

a) al legale rappresentante o a un suo delegato delle operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, dei fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

Con riferimento alla sanzione specifica per intermediari bancari e finanziari (art. 62, comma 1), è stato specificato che la responsabilità degli intermediari bancari e finanziari deve essere "esclusiva o concorrente".

È stata prevista la sanzione di cui all'art. 62 anche in caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio italiano senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati ed agenti.

Successioni leggi nel tempo

Ancorchè già presente nello schema di D.Lgs. approvato lo scorso 23 febbraio 2017 dal Governo vale la pena rimarcare - tenuto conto della significativa modifica dell'impianto sanzionatorio - il principio del *favor rei* di cui all'art. 69, in forza del quale "nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta".

Impianto

Resta confermato l'impianto normativo per il quale il D.Lgs. 90/2017 apporta modifiche ai seguenti testi normativi:

- D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231;

- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605;

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;

- codice penale;

- D.L. 4 luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248

- legge 24 novembre 1981 n. 689;

- D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109;
- D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195;
- D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, come modificato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010 n. 218, dal D.Lgs. 19 novembre 2012 n. 169;
- TUB;
- D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n. 227;
- D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726;
- D.L. 25 settembre 2001 n. 305, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 409;
- D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- legge 17 agosto 2005 n. 166;
- D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286;
- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata